



Riunione del 21 Maggio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 45**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

44.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Lorenzetti Angelo**, (tesserato FIPAV quale allenatore della Modena Volley A1M, matricola 42755) per aver il giorno dopo il termine della gara n. 76 A1M del 19.1.2014 tra Casa Modena Volley / Sir Safety Perugia rilasciato sulla carta stampata, segnatamente La Gazzetta dello Sport del 20.1.2014 una intervista contenente frasi e considerazioni gravemente ingiuriose, irriguardose e lesive del collegio arbitrale e del suo operato durante detto incontro, e che con il presente atto gli si contestano le seguenti violazioni: degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché l'art. 16 dello statuto Fipav e 19 del R.A.T. e con l'aggravante di cui all'art. 49 lettera f) del Regolamento Giurisdizionale.

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del tesserato sig. Angelo Lorenzetti in relazione al predetto capo di incolpazione regolarmente contestato.

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, l'incolpato faceva pervenire le proprie deduzioni difensive a mezzo di memoria cui allegava due dvd con le registrazioni audio e video della gara incriminata e della successiva conferenza stampa, nonché una dichiarazione scritta del sig. Lorenzo Tubertini.

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 21 maggio 2014 nella quale l'incolpato compariva personalmente con l'assistenza del proprio legale di fiducia.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva per l'applicazione a carico dell'incolpato della sanzione richiesta;
- preso atto delle dichiarazioni rese in udienza dall'incolpato e dal suo difensore, nonché della memoria trasmessa alla Procura Federale e di quella depositata dinanzi a questa Commissione unitamente alla documentazione allegata e dato atto che la difesa dell'incolpato ha concluso per il non luogo a sanzione e, in via gradata, per l'irrogazione della sanzione minima;

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dalla segnalazione inoltrata in data 22 gennaio 2014 alla Procura Federale con la quale veniva trasmessa copia di un articolo apparso sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 20 gennaio 2014, nel quale erano riportate in virgolettato alcune frasi e considerazioni attribuite all'incolpato, ritenute ingiuriose, irriguardose e lesive del Collegio Arbitrale cui era stata affidata la direzione della gara di serie A1M, disputatasi il giorno precedente, tra il team allenato dall'incolpato Casa



Modena Volley e la Sir Safety Perugia; gara risoltasi con la vittoria di quest'ultima, con il risultato di 3 – 1.

In relazione alla veridicità del fatto contestato, il sig. Lorenzetti – fin dalla prime difese svolte dinanzi alla Procura – ha negato categoricamente di aver rilasciato l'intervista di cui al capo di incolpazione, affermando che le uniche dichiarazioni pubbliche rese, a commento della gara, erano quelle contenute nella conferenza stampa, della quale ha prodotto – prima alla Procura e successivamente dinanzi a questa Commissione – una registrazione su supporto informatico.

Ad onor del vero va evidenziato che dalla lettura testuale dell'articolo non è dato accertare se le dichiarazioni virgolettate ed attribuite all'incolpato siano state raccolte a seguito di intervista o ricavate aliunde e cioè nel corso della conferenza stampa svoltasi nel dopo gara.

Prescindendo comunque dalle effettive modalità di acquisizione delle frasi attribuite all'incolpato, questa Commissione ritiene che proprio onere sia quello di accertare se dette frasi siano effettivamente attribuibili all'incolpato e se le stesse, in caso affermativo, siano ingiuriose e lesive dell'onore e del decoro del Collegio Arbitrale, come prospettato nell'atto di deferimento; tenuto conto in ogni caso della visibilità del fatto sportivo insita in una gara tra due delle società di maggior prestigio della serie A maschile.

In sostanza, laddove le frasi contenute nell'articolo possano essere realmente attribuite all'incolpato e rivelino valenza di ingiuria e/o diffamazione, a poco o nulla potrà rilevare il fatto che dette frasi siano frutto di un'intervista ad hoc o estratte da una conferenza stampa, ben potendo in entrambi i casi essere di pubblico dominio ed in tal modo esplicare efficacia diffamatoria.

In tale ottica, si osserva che l'esame del dvd, contenente la riproduzione audio e video della conferenza stampa svoltasi nell'immediatezza del dopo partita, pur non avendosi certezza dell'integralità della stessa, consente di affermare, con la dovuta ragionevolezza, che gli stralci riportati nell'articolo della Gazzetta dello Sport, virgolettati ed attribuiti all'incolpato, siano stati verosimilmente espunti da tale conferenza stampa, con la conseguenza di poterne attribuire la paternità all'incolpato stesso e di doverne comunque valutare la rilevanza ai fini disciplinari.

Rispondendo alla prima domanda formulatagli (risposta che per altro occupa gran parte della registrazione prodotta), l'incolpato – dopo aver rimarcato le continue ed eccessive proteste dei giocatori della squadra avversaria, idonee a suo dire ad incidere sulla serenità dei direttori di gara e dopo aver comunque ammesso la maggior cifra tecnica della squadra ospite - esprime il proprio disappunto per l'esito di una gara che i suoi ragazzi erano riusciti a mantenere viva ed afferma testualmente:

“vederla vanificata almeno un set da questo atteggiamento vile perché è vile così dopo mi becco anche il deferimento perché è vile perché allora bisogna comportarsi male con questa gente qua...”

Nell'articolo invece si legge il seguente virgolettato *“E' un atteggiamento vile quello degli arbitri – dice – hanno avuto comportamento inqualificabile nei nostri confronti.....perché ho capito che si stavano facendo influenzare dalle proteste”*.

Pur dandosi atto delle evidenti differenze testuali, appare certo che il termine “vile”, effettivamente usato dall'incolpato nella conferenza stampa e di lì richiamato dalgiornalista, sia riferito alla condotta degli arbitri, cui viene imputato un deficit di personalità, manifestatosi con la presunta incapacità di gestire le pressanti e reiterate



proteste messe in atto dalla squadra avversaria; il termine “vile” pertanto risulta usato nel suo significato letterale, indubbiamente negativo e nello specifico gravemente offensivo, se solo si considera che compito principale dell’arbitro è proprio quello di garantire in campo l’osservanza delle regole del gioco, con la dovuta personalità e senza condizionamenti idonei a far venire meno la necessaria imparzialità.

Non a caso lo stesso incolpato si dichiara consapevole della concreta possibilità che le dichiarazioni rese possano esporlo ad un deferimento.

Risulta pertanto accertato che l’incolpato abbia comunque rilasciato dichiarazioni lesive dell’onore e del decoro di quello specifico Collegio Arbitrale, cui era stata affidata la direzione della gara in questione; ed è parimenti incontestabile che siffatta condotta violi i principi di lealtà e probità sportiva richiamati nel capo di incolpazione e che pertanto debba essere sanzionata.

Nell’individuare e quantificare la sanzione, deve tuttavia tenersi conto anche del contesto integrale del discorso dal quale sono state espunte le dichiarazioni diffamatorie; contesto che non può emergere, e comunque non emerge, dalla mera lettura dell’articolo.

In tale ottica non può tacersi del fatto che le “accuse” mosse ai direttori di gara, ferma restando la loro oggettiva portata offensiva, risultino incidentali rispetto al vero oggetto dell’invettiva, diretta piuttosto a stigmatizzare le continue proteste messe in atto dalla squadra avversaria, tali per qualità e quantità da rendere inevitabile il condizionamento degli ufficiali di gara.

A ciò si aggiunga che, nel corso della conferenza, il Lorenzetti si è sempre espresso con tono estremamente pacato, dichiarandosi a più riprese dispiaciuto del proprio sfogo ed ammettendo – come già sopra evidenziato – che la sconfitta fosse anche dovuta al disvalore tecnico esistente tra la squadra avversaria e la propria.

Tutto ciò dà vita ad un quadro diffamatorio di più ridotta rilevanza rispetto a quello che può ricavarsi dalla mera lettura dell’articolo e soprattutto dei sottotitoli scelti dal suo estensore.

Quanto alle residue dichiarazioni virgolettate contenute nella presunta intervista, le stesse rivelano la medesima fonte e risultano anch’esse espunte dalla conferenza stampa e riportate con fedeltà approssimativa; trattasi comunque di considerazioni prive di concreta valenza diffamatoria, che non riguardano nello specifico gli arbitri della gara in questione e che pertanto esulano dal capo di incolpazione.

Per le ragioni che precedono, si ritiene adeguata e congrua la sanzione indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Angelo Lorenzetti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Roma, 30 Maggio 2014

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone